

COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Provincia di Brescia

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE

SOCIETA' PARTECIPATE

(art. 1 cc. 611 e seguenti della legge n. 190/2014)

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3 Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi

563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge

68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le

plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4.Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse

generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Il comune di Monticelli Brusati partecipa al capitale delle seguenti società:

DIRETTAMENTE

1 – COGEME spa ,società per azioni, con sede legale in Rovato – via XXV aprile n. 18 e con una quota dello 0,033

2 – Sviluppo Turistico del Lago d' Iseo spa ,società per azioni, con sede in Iseo e con una partecipazione dello 0,01

3.- Tutela Ambientale del Sebino , società a responsabilità limitata, con sede a Iseo e con una partecipazione dell'1,73.

4. AOB2 ,società a responsabilità limitata , con una partecipazione ,con sede a Rovato in via XXV aprile pari allo 0,22.

Inoltre il Comune di Monticelli Brusati fa parte del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano “ SEBINFOR”, consorzio che opera all'interno della normativa regionale con l'obiettivo della gestione e valorizzazione del territorio e del “ Bosco”.Il Comune versa annualmente la quota di partecipazione pari a € 1.032,91.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
A CORREDO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

a) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

1 – COGEME spa

E' una holding di totale proprietà comunale –una delle prime in Italia- ed opera nei servizi di pubblica utilità.

Attraverso la costituzione di LGH, insieme ad altre società pubbliche, Cogeme propone un'offerta competitiva di servizi (gas, energia elettrica, tlc, rifiuti, pur mantenendo un solido radicamento con il territorio.

Al 31 dicembre 2013 Cogeme contava su 70 comuni soci azionisti ed una comunità montana.

La quota di capitale detenuta dal comune di Monticelli Brusati non è percentualmente significativa.

Società: Cogeme spa

Codice Fiscale: 00298360173

Partita IVA 00552110983

Sede Legale:..via XXV aprile Rovato (Bs)

% della partecipazione: 0,033%

Numero delle azioni possedute: 443

Anni di acquisizione della quota:-1992

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali, nonché di soggetti terzi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, delle sotto elencate attività:

- a) la gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali soci;
- b) la progettazione, la realizzazione, nonché la gestione di opere, edifici ed impianti pubblici o di pubblica utilità o pubblico interesse, nonché l'effettuazione di lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli enti pubblici locali soci, anche mediante la partecipazione ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 L. 08/06/1990 n.142 e della Legge Regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e successive modificazioni o di altre disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia;
- c) la progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli enti pubblici locali soci o per loro delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti pubblici e/o di pubblica utilità soggetti ad autorizzazione amministrativa;
- d) la progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in concessione o in affidamento, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione dei gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio

ed ogni altra attività connessa o collegata col servizio gas, compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di impianti di riscaldamento, condizionamento e simili;

e) la progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque;

f) la progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero e smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia;

g) la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento ed il trattamento di tutti i generi di rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa ivi compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti da essi derivati;

h) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica con i vari sistemi tecnologici;

i) l'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei Comuni, enti in genere e loro consorzi, imprese private, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità;

l) l'attività di ricerca, coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materiali lapidei ed affini e da essi derivati;

m) la coltivazione e gestione di terreni agricoli;

n) l'autotrasporto merci, anche per conto terzi;

o) l'attività di informatizzazione, consulenza e formazione;

p) telecomunicazioni, ivi compresa telefonia fissa o mobile, anche su rete;

q) la società può provvedere all'esercizio delle attività, di cui alle precedenti lettere, in ambito territoriale nazionale ed internazionale anche partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali.

In particolare la società e le società partecipate e/o collegate potranno operare anche nella forma di società miste ai sensi delle leggi vigenti.

La società ha per oggetto altresì:

l'assunzione e la cessione, nonché l'amministrazione e la gestione, di partecipazioni in altre società od enti; il coordinamento, l'organizzazione e l'interazione, anche dal punto di vista amministrativo ed economico-finanziario, di tutte le attività (produttive, commerciali e di qualsiasi genere) delle società controllate e/o partecipate svolgenti attività industriale e di servizi e qualunque attività di ausilio e di supporto a detta società, sotto il profilo economico, finanziario, amministrativo, organizzativo (quali a titolo esemplificativo, la definizione delle linee guida dei piani di sviluppo delle società controllate, la definizione degli obiettivi e delle linee guida per lo sviluppo di forme di integrazioni del gruppo con altre imprese, la definizione delle politiche generali di sviluppo delle attività di gruppo e delle politiche di investimento di gruppo); il finanziamento anche sotto forma di leasing; il coordinamento tecnico ed economico delle aziende industriali e commerciali e di servizi cui è interessata; la compravendita, la negoziazione, il collocamento, l'amministrazione, la gestione e la custodia di quote societarie e di titoli pubblici e privati; l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la locazione, l'affitto, l'amministrazione la conduzione e la utilizzazione in genere di immobili; la società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie come il rilascio di avalli e fidejussioni a garanzia di operazioni di obbligazioni di terzi e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria.

Resta preclusa alla società:

- la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio;
- l'intermediazione mobiliare;
- l'attività finanziaria rivolta al pubblico;
- l'erogazione del credito al consumo;
- l'esercizio di tutte quelle attività che secondo la legge sono riservate.

Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale possono essere esercitate dalla società sia in Italia che all'estero.

Oneri finanziaria a carico del bilancio dell'ente: zero

Risultato d'esercizio dell'ultimo triennio:

Anno 2013 : Utile

Anno 2012 : Utile

Anno 2011 : Utile

MODALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE

MOTIVAZIONE L'eventuale cessione della quota posseduta in COGEME s.p.a. (corrispondente al 0.033 %) -al di là dell'immediato vantaggio di natura economica- non è ritenuta produttiva di benefici sia nel medio che ne lungo termine. In effetti, trattandosi di una società costituita da comuni di un bacino assai vasto (eccedente i confini provinciali), che fornisce un'ampia gamma di servizi pubblici fondamentali alle loro esigenze, la struttura, disponendo delle professionalità, delle risorse umane e delle attrezzature necessarie rappresenta un *partner* essenziale, di dimostrata affidabilità. Conseguentemente, l'analisi economico-finanziaria deve associarsi ad altre preminenti valutazioni che, nell'attualità, giustificano il mantenimento della partecipazione in quanto ritenuta strategica.

Società : Acque Ovest Bresciano Due srl (AOB Due srl)

Codice Fiscale: 02944230982

Partita IVA: 02944230982

Sede Legale Via XXV Aprile 18 - Rovato

% della partecipazione : 0,22

Numero delle azioni/quote possedute: //

Anni di acquisizione della quota: 2007

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto la prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato nel territorio ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia e principalmente, ma non esclusivamente, nel lotto Sebino Pianura Occidentale appartenente all'Area omogenea dell'"Ovest Bresciano", sulla base di apposito contratto di servizio stipulato con l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 113, commi 5 lett. c) e 15 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'Accordo, nonché ogni altra attività connessa, conseguente, collegata o funzionale a tale gestione.

Per servizio idrico integrato si intende, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

Alla società spetta la riscossione delle tariffe relative ai servizi gestiti.

La società, inoltre, svolge attività di ricerca e sviluppo tecnologico del sistema di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue,

promuove servizi editoriali e realizza materiali per la divulgazione scientifica nei settori di competenza della società.

In via accessoria per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere le seguenti attività:

i) raccolta, trasporto, conferimento agli impianti finali di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi anche recuperabili prodotti in proprio o da terzi;

ii) autotrasporto di cose per conto di terzi;

iii) commercio e intermediazione, anche senza detenzione, importazione e esportazione di materie prime e semilavorati di qualsiasi specie in natura e di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi anche recuperabili;

iv) attività di realizzazione e gestione sia in proprio che per conto di terzi, di impianti per la messa in riserva, il deposito preliminare, il trattamento, ecc., di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Anche se in via non prevalente rispetto alla gestione del servizio idrico integrato come sopra definita, la società potrà svolgere altresì l'attività di produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas, nonché di produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico.

La società dovrà comunque svolgere la propria attività in maniera prevalente in favore degli Enti Pubblici soci, secondo il modello definito nell'art. 113 commi 5 lettera c) e 15 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, potrà effettuare ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare ed immobiliare, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi.

Risultato d'esercizio dell'ultimo triennio:

Anno 2013 : Utile

Anno 2012 : Utile

Anno 2011 : Utile

Oneri finanziaria a carico del bilancio dell'ente : Zero

MODALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE

MOTIVAZIONE AOB Due gestisce attualmente , per incarico dell' ATO il ciclo integrato delle acque . Pertanto la partecipazione viene ritenuta strategica per lo svolgimento di un servizio essenziale.

2) Società: Tutela Ambientale del Sebino srl

(srl dal 2011)

Codice Fiscale: 98002670176

Partita IVA : 03076600174

Sede Legale: Viale Europa n.9 Iseo (Bs)

Anno di costituzione :1994

% della partecipazione: 1,73 %

Numero delle azioni/quote possedute: 1.730,00.

Anni di acquisizione della quota: 1995

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto:

- a) La gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato.
- b) L'attuazione di tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie attive e passive, anche costituendo e/o partecipando nonché associandosi con altri soggetti pubblici, ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per la realizzazione di quanto connesso anche indirettamente con l'oggetto sociale. La società potrà altresì provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al punto a). Restano comunque escluse dall'oggetto sociale tutte quelle attività il cui esercizio è dalla legge riservato alle libere professioni.

Oneri finanziari a carico del bilancio dell'ente: zero

Risultato d'esercizio dell'ultimo triennio:

Anno 2013 : Utile

Anno 2012 : Utile

Anno 2011 : Utile

MODALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE

M O T I V A Z I O N E Si propone la cessione della partecipazione nella TAS in quanto la società non svolge più nessuna attività legata al ciclo integrato delle acque e pertanto per il Comune di Monticelli Brusati non si ritiene più una partecipazione strategica.

3) Società: Sviluppo Turistico Lago d'Iseo spa

Codice Fiscale: 00451610174

Partita IVA : 00451610174

Sede Legale Via Colombera 2 – Iseo (BS)

% della partecipazione: 0,01

Numero delle azioni possedute: 40

Anni di acquisizione delle quote: 1977/1980/1982/1986/1987/1999

Oggetto sociale:

La Società ha per scopo e per oggetto la valorizzazione turistica del lago d'Iseo ed in particolare lo studio e la costruzione e la gestione di impianti turistici nella zona denominata "Sassabanek" di Iseo ed in altre zone del lago ritenute suscettibili di sviluppo turistico.

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Società nei terreni di sua proprietà svolge lavorazioni meccanico-agricole quali erpicatura, taglio e raccolta dell'erba, potatura e disinfestazione di alberi e siepi, irrigazione, attività vivaistica, nonché attività inerenti accessori ed affini.

Oneri finanziaria a carico del bilancio dell'ente: zero

Risultato d'esercizio dell'ultimo triennio:

Bilancio : 2013 Perdita

Bilancio : 2012 Utile

Bilancio: 2011 Perdita

MODALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE

MOTIVAZIONE Si propone la cessione della partecipazione nella Società di Sviluppo Turistico Lago d'Iseo ,anche per l'entità della partecipazione che si può qualificare come “ Micropartecipazione” ed in considerazione del fatto che per il Comune di Monticelli Brusati non si ritiene più una partecipazione strategica -